



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angela Maria Nutini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3566/2011**
promossa da:

G SRL (C.F.), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio, giusta
delega in calce all'atto di citazione, dell'avv. CASTELLI
TULLIO, dell'avv. CASTELLI ANDREA nonché dell'avv.
AGNELLINI LAURA, elettivamente domiciliata in VIA XX
SETTEMBRE 26 28100 NOVARA, presso il difensore avv.
AGNELLINI LAURA

ATTRICE

contro

A.C. & C. SNC DI C. E E L. (C.F.
), C. L, C. R. B]

MI

con il patrocinio, giusta delega in calce alla comparsa di
costituzione e risposta, dell'avv. SANTAGOSTINO RICCARDO,
elettivamente domiciliato in CORSO CAVALLOTTI 7 28100
NOVARA presso il difensore avv. SANTAGOSTINO RICCARDO

CONVENUTI

B: M quale **TRUSTEE** del trust **LE Q**
con sede in Milano, via

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: azione revocatoria ordinaria



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

G SRL:

nel merito: dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell'attrice del trasferimento, a favore di B. M., nella qualità di trustee del trust La Q., e da parte della s.n.c. A. C. & C. di C. E., del sig. C. E. del sig. C. L. e della sig.ra C. R., effettuato, mediante conferimento in detto trust, con atto n. 4169/2971 rep. not. Tagliaferri di Cremona in data 01/02/2011, trascritto a Novara il 22/02/2011 ai n. 2920 e 1863, avente ad oggetto i seguenti beni immobili come indicati nella relativa nota di trascrizione:

- di proprietà di C. E. per 2/9, di C. R. per 2/9 e di C. L. per i 2/9

UNITA' NEGOZIALE N. 1

Immobile n. 1

Comune D921-GARGALLO (NO)

Catasto FABBRICATI

Sezione urbana-Foglio Particella Subalterno

Natura A2- ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

Consistenza 6 vani

Indirizzo VIA n. civico

Piano S1

UNITA' NEGOZIALE N. 2

Immobile n. 1

Comune C378-CAVALLIRIO (NO)

Catasto FABBRICATI

Sezione urbana - Foglio Particella Subalterno

Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO

CIVILE Consistenza 5,5 vani

Indirizzo VIA N. civico

Piano T

Immobile n. 2

Comune C378 - CAVALLIRIO (NO)

Catasto FABBRICATI

Sezione urbana - Foglio Particella Subalterno

Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO

CIVILE Consistenza 5,5 vani

Indirizzo VIA civico

Piano 1

Immobile n. 3

Comune C378 - CAVALLIRIO (NO)



Catasto FABBRICATI

Sezione urbana - Foglio Particella Subalterno

Natura A2-ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 5,5 vani

CIVILE

Indirizzo VIA N. civico

Piano 2

- di proprietà di C E per 2/18, di C R per 2/18 e di
C L per 2/18

UNITA' NEGOZIALE N. 3

Immobile n. 1

Comune E001 - GHEMME (NO)

Catasto FABBRICATI

Sezione urbana - Foglio Particella Subalterno

Natura D8 - FABBRICATI COSTRUITI Consistenza

PER ESIGENZE COMMERCIALI

Indirizzo VIA N. civico

Piano T

UNITA' NEGOZIALE N. 4

Immobile n. 1

Comune E001 - GHEMME (NO)

Catasto TERRENI

Foglio Particella Subalterno

Natura T TERRENO Consistenza 3 are 40 centiare

Immobile n. 2

Comune E001 - GHEMME (NO)

Catasto TERRENI

Foglio Particella Subalterno

Natura T - TERRENO Consistenza 2 are 20 centiare

Unità 5

- di proprietà della s.n.c. A. C I & C. di C E

UNITA' NEGOZIALE N. 5

Immobile n. 1

Comune D921 - GARGALLO (NO)

Catasto TERRENI

Foglio Particella Subalterno

Natura T - TERRENO Consistenza 7 are 50 centiare

Immobile n 2

Comune D921 - GARGALLO (NO)

Catasto TERRENI

Foglio Particella Subalterno



Natura T - TERRENO Consistenza 9 are 60 centiare
Immobile n. 3

Comune D921 - GARGALLO (NO)

Catasto TERRENI

Foglio Particella Subalterno

Natura T - TERRENO Consistenza 7 are 55 centiare

Immobile n. 4

Comune D921 - GARGALLO (NO)

Catasto TERRENI

Foglio Particella Subalterno

Natura T - TERRENO Consistenza 1 are 11 centiare

Immobile n. 5

Comune D921 - GARGALLO (NO)

Catasto TERRENI

Foglio Particella Subalterno -

Natura T - TERRENO Consistenza 14 centiare

Immobile n. 6

Comune D921 - GARGALLO (NO)

Catasto TERRENI

Foglio Particella Subalterno

Natura T - TERRENO Consistenza 4 are 45 centiare

Immobile n. 7

Comune D921 - GARGALLO (NO)

Catasto TERRENI

Foglio Particella Subalterno

Natura T - TERRENO Consistenza 54 centiare

Immobile n. 8

Comune D921 - GARGALLO (NO)

Catasto TERRENI

Foglio Particella Subalterno -

Natura T - TERRENO Consistenza 5 are 54 centiare

UNITA' NEGOZIALE n. 6

Immobile n. 1

Comune D921 - GARGALLO (NO)

Catasto FABBRICATI

Sezione urbana - Foglio

Natura C2 - MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO

Particella Subalterno

Indirizzo VIA N civico

ILCASO.it



Piano T

Immobile n. 2

Comune D921 - GARGALLO (NO)

Catasto FABBRICATI

Sezione urbana - Foglio Particella Subalterno -

Natura D1 - OPIFICI

Consistenza

Indirizzo VIA N. civico

Piano T

Immobile n. 3

Comune D921 - GARGALLO (NO)

Catasto FABBRICATI

Sezione urbana - Foglio Particella Subalterno

Natura A7 - ABITAZIONE IN VILLINI

Consistenza 10,5 vani

Indirizzo VIA - N. civico

Piano T

Immobile n. 4

Comune D921 - GARGALLO (NO)

Catasto FABBRICATI

Sezione urbana - Foglio Particella

Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE

Consistenza 27 metri quadri

Indirizzo VIA N. civico

Piano S1

il tutto con ogni conseguente effetto e declaratoria di legge con ordine di trascrizione all'Agenzia del Territorio di Novara dell'emananda sentenza.

spese rifuse.

A.C. & C. SNC DI C E E L (C.F. ,
C L , C. R. B M

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza reietta,

in via preliminare,

a) accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere della domanda formulata dalla G S.r.l. con l'atto di citazione datato novembre 2011 (prodd. a-c), in quanto devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice inglese ed, in particolare, alla competenza del Foro di Londra;

in subordine, nel merito,

b) respingere le domande formulate dalla G S.r.l. con l'atto di citazione datato novembre 2011 (prodd. a-c) essendo infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.

Con il favore delle spese e competenze di giudizio."



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, G SRL citava in giudizio A.C & C. SNC DI C E C; El, C. L, C R, B: M chiedendo revocarsi ex art. 2901 c.c l'atto a rogito Notaio Vera Tagliaferri trascritto a Vercelli in data 17 febbraio 2011 ai n. 1545 rep., n. 1162 raccolta, a Verbania in data 17 febbraio 2011 ai n. 1717 rep., n. 1203 raccolta, a Novara in data 22 febbraio 2011 ai n. 2920 rep., n. 1863 raccolta, con il quale in data 1 febbraio 2011 la A.C & C. SNC DI C E, C E: C. L, C, R, nella veste di soci o ex soci della predetta società, avevano istituito il trust denominato "Le Q", conferendo contemporaneamente tutte le proprietà immobiliari degli stessi, indicando quale trustee B: M.

Asseriva l'attore che detto trust sarebbe stato costituito dalla convenuta con il preciso intento di frodare i creditori.

Deduceva, infatti, di vantare ragioni creditorie per €1.775.620,33 oltre interessi nei confronti della stessa in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia in data 22-29 giugno 2010 e riferiva essere sussistenti i presupposti per la revocatoria ordinaria.

Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione del Giudice italiano essendo la medesima riservata al Giudice inglese e chiedendo nel merito il rigetto delle domande.

La causa veniva istruita esclusivamente mediante la documentazione prodotta in atti.

All'udienza del 14 ottobre 2014 venivano precisate le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Deve innanzitutto escludersi la fondatezza dell'eccezione del difetto di giurisdizione che secondo la parte convenuta discenderebbe dal contenuto dell'istituto trust, il cui art. 9, rubricato "giurisdizione", recita: "Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità, agli effetti del trust, alla sua amministrazione, o ai diritti e alle obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo Strumento sarà sottoposta esclusivamente al Foro di Londra". Come correttamente rilevato dalla parte attrice tale clausola non può vincolare i terzi.

Chiarissima, in tal senso, è la recente ordinanza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 14041 del 20/06/2014 secondo cui "La clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un "trust" vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del "trust", pur non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al "trust", mentre non



vincola i soggetti che rispetto al "trust" sono in posizione di terzietà, come l'erede del fondatore, qualora si assuma lesa nei diritti di legittimario".

Nel merito, è noto che, ai fini del proficuo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. prevede, quali presupposti, l'esistenza di un credito; l'esistenza di un atto di disposizione; il pericolo di danno - *eventus damni* -, la consapevolezza del debitore di ledere la garanzia del creditore - *scientia damni* - e, in ipotesi di atto dispositivo anteriore all'insorgere del credito, la dolosa preordinazione del debitore al fine di spogliarsi del patrimonio in vista della nascita del rapporto obbligatorio *consilium fraudis*, nonché, in ipotesi di atto a titolo oneroso, la dolosa partecipazione - *participatio fraudis* - da parte del terzo.

E' pacifico e documentato che l'attrice abbia conseguito in data 1 luglio 2010 dal Tribunale di Brescia nei confronti della convenuta il decreto ingiuntivo n. 5350/2010 per l'importo di €1.775.620,33 oltre interessi (doc. 6 di parte attrice), facendo valere la scrittura privata dell'11 marzo 2008 (doc. 4 di parte attrice) e che con sentenza del medesimo Tribunale n. 289/2014 sia stata rigettata l'opposizione avverso il medesimo.

È altrettanto pacifico e documentato che in data 1 febbraio 2011 la A.C. & C. SNC DI C. ENZO, C. E, C. LU, C. R, abbiano istituito il trust denominato "Le Q" a rogito Notaio Vera Tagliaferri, trascritto a Verbania in data 17 febbraio 2011 ai n. 1545 rep., n. 1162 raccolta, a Verbania ai in data 17 febbraio 2011 n. 1717 rep., n. 1203 raccolta, a Novara ai in data 22 febbraio 2011 n. 2920 rep., n. 1863 raccolta del 29.10.2012 e che abbiano conferito con lo stesso atto tutte le proprietà immobiliari dei convenuti, nominando B. M/ quale trustee.

E' pacifico e documentato che vi sia dunque l'atto di disposizione. Quanto al credito, è noto che per pacifica giurisprudenza di legittimità, in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, esso sussiste non solo in ipotesi di pretese certe, liquide ed esigibili, ma anche in presenza di legittime ragioni o aspettative di credito (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 1893 del 09/02/2012 secondo cui "L'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (nella specie, atto di concessione di ipoteca volontaria)").



Nel caso di specie il creditore agisce ai sensi dell'art. 2740 c.c. in forza della pretesa creditoria scaturente dalla scrittura privata pacificamente sottoscritta dalla società convenuta e già vagliata in sede giudiziaria con l'emissione non solo del decreto ingiuntivo ma anche della sentenza di rigetto della relativa opposizione.

Secondo il convenuto il trust avrebbe natura onerosa in ragione delle finalità solutorie per il quale sarebbe stato istituito ed in esso enunciate e ciò determinerebbe sia l'assenza di danno, perché il medesimo sarebbe stato istituito anche nell'interesse dell'attore, che potrebbe indirizzare ad esso le proprie pretese creditorie, laddove fondate e provate; sia la necessitata prova della dolosa partecipazione del terzo, identificato con il trustee.

Non si condividono le considerazioni del convenuto circa la natura onerosa e l'assenza di danno.

Innanzitutto non può sostenersi che il trust, in considerazione delle finalità solutorie in esso enunciate, preservi la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, così come allegato dal convenuto, dal momento che tali finalità sono irrilevanti per i terzi che non hanno la facoltà di esigerne né verificarne il rispetto nei confronti del trustee e che sono invece tutelati proprio dall'azione revocatoria ordinaria, preordinata alla tutela di tali stessi interessi, peraltro a prescindere dalla prova piena delle ragioni di credito, che sarebbe invece richiesta per far valere le proprie pretese nei confronti del trust, come riconosce lo stesso convenuto alla pag.9 della propria comparsa conclusionale.

Escluso che la natura onerosa possa farsi discendere dalle finalità enunciate nel trust, si rende necessario, ai fini di individuare la natura gratuita o onerosa del medesimo, illustrarne, seppure brevemente, i caratteri distintivi.

E' noto che il trust è un istituto di origine anglosassone introdotto in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364 che ha operato la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, facendo salvo in ogni caso il rispetto di tutte le norme imperative e dei principi inderogabili del nostro ordinamento e, dunque, anche dal principio di cui all'art. 2740 c.c. secondo cui "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri" e secondo cui "Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge".

Esso si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra il disponente - cd. settlor -, che istituisce il trust trasferendo i beni di sua proprietà, e chi è chiamato ad amministrare tali beni secondo le finalità stabilite, cd. trustee.

L'effetto principale del trust è quello della segregazione patrimoniale, venendo i beni conferiti in trust a costituire un patrimonio separato ed autonomo rispetto a quello del disponente, fermo restando che il trustee, pur divenendo intestatario dei beni, non li acquisisce al proprio patrimonio personale, dovendo invece disporre dei medesimi secondo quanto stabilito nell'atto istitutivo del trust.



Stante lo schema negoziale, esso risulta assorbito dalla relazione alle finalità di segregazione patrimoniale, all'istituto del fondo patrimoniale, ritenuto dalla giurisprudenza pressoché pacifica e costante un atto di disposizione a titolo gratuito revocabile (Cass., Sez. 3, sentenza n. 24757 del 07/10/2008).

Il trust, dunque, benché di per sé ritenuto legittimo dalla giurisprudenza maggioritaria, si presta, come il fondo patrimoniale, a sottrarre ai creditori le garanzie di cui all'art. 2740 c.c. e può costituire oggetto di domanda di revocatoria ordinaria in quanto negozio gratuito finalizzato a trasferire beni ad una gestione separata senza corrispettivo alcuno e con sottrazione di essi ai creditori.

D'altro canto sarebbe comunque improprio qualificare il trustee come terzo acquirente in capo al quale dovrebbe, ai fini della revocatoria, richiedersi la consapevolezza delle finalità elusive, in quanto il trustee è semplicemente l'esecutore delle finalità del trust, del tutto indifferente ad esse.

Quanto al danno, inoltre, che secondo il convenuto non sussisterebbe perché il trust sarebbe stato istituito anche nel proprio interesse, laddove effettivamente creditore, va ricordato che per giurisprudenza pacifica esso si concreta indipendentemente dal fatto che l'atto dispositivo renda del tutto impossibile la soddisfazione del credito mediante la perdita della garanzia patrimoniale, essendo sufficiente che renda più arduo per il creditore soddisfarsi sul patrimonio del debitore. Assolutamente illuminante, in tal senso, è proprio la sentenza citata da parte convenuta, Cass., Sez. 3, sentenza n. 1896 del 09/02/2012, la cui massima recita: "A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro".

Nel caso di specie l'*eventus damni* è pienamente provato perché non solo si è avuto il trasferimento effettivo in favore del trust dei beni immobili di cui agli allegati al rogito notarile, che ha precluso ai creditori di aggredire i medesimi ai fini del recupero coattivo del credito e determinato già di per sé il pericolo di infruttuosità dell'azione esecutiva ma, oltre a ciò, il trust risulta espressamente autorizzato, proprio secondo quanto disposto nello stesso articolo che ne enuncia le finalità (art. 6), a vendere tali beni per gli scopi indicati, con un ulteriore chiaro ed evidente pericolo di dispersione del ricavato dalle alienazioni e correlato danno per il creditore.

Poiché l'atto istitutivo del trust e il contestuale trasferimento dei beni immobili è avvenuto in data successiva rispetto all'insorgere



del credito e poiché l'atto dispositivo ha **Report n. 173/2015, del 29/01/2015**
ulteriormente valutare solo se sia stata provata la *scientia damni*.

Poiché tale consapevolezza è valutata in termini oggettivi, detta prova deve ritenersi fornita mediante presunzioni e sussistente laddove sia configurabile l'*eventus damni*, con ciò intendendosi che non è necessario "che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Deve per converso ritenersi al riguardo sufficiente invero il dolo generico, sostanziandosi nella mera previsione del pregiudizio dei creditori" (Cass. 7.10.2008, n. 24757).

Nel caso di specie, peraltro, l'iter giudiziario porta a ritenere pienamente provato la *scientia damni*: è pacifico, infatti, che a fronte del mancato adempimento agli obblighi assunti con la scrittura privata succitata l'attrice abbia conseguito in data 12 aprile 2010 presso il Tribunale di Brescia il sequestro conservativo; che abbia poi conseguito il decreto ingiuntivo; che in data 2-7 luglio 2010 il Tribunale di Brescia abbia revocato il sequestro conservativo e che successivamente a ciò i convenuti, tornati nella disponibilità dei beni, quando ancora il credito era *sub iudice*, abbiano appunto istituito il trust e conferito i beni immobili.

Consegue che debba essere accolta la domanda di parte attrice.

All'esito del giudizio consegue la condanna dei convenuti a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite.

Dette spese devono essere liquidate in applicazione del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 e del DM 10 marzo 2014 n. 55, essendo determinante, al fine della individuazione della legge applicabile in materia di spese di lite, il momento della liquidazione delle stesse (cfr. art. 28 del citato D.M. e SS.UU. sentenza 12.10.2012 n° 17406).

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 il compenso è liquidato per farsi e si tiene conto "delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate".

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, rubricato "Determinazione del valore della controversia", nei giudizi per azioni revocatorie "si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta".

Lo scaglione applicabile risulta, dunque, essere quello da € 520.000,01 a € 1.000.000,00, incrementato ex art. 6 D.M. succitato fino al 30% in più.

Nel caso di specie deve darsi atto, da un lato, della completezza dell'atto introduttivo, con conseguente incidenza sulla valutazione della fase di studio; della assenza di attività istruttoria e del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI nn. 1 e 2 c.p.c.; della pertinenza delle difese svolte nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica; dall'altro lato, con riferimento al giudizio nel



suo complesso, deve valutarsi il valore della causa in diritto, nonché il risultato pienamente positivo conseguito da parte attrice.

Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta equo liquidare in favore dell'attrice, con condanna a carico in via solidale dei convenuti, la somma di €1675,00 a titolo di anticipazioni, ed a titolo di compenso professionale la somma di €19.700,00 (di cui €5700,00 per la fase di studio, €3750,00 per la fase introduttiva, €350,00 per l'attività istruttoria, €9900,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, tra cui l'eccezione del difetto di giurisdizione, così dispone:

- accertati i presupposti di cui all'articolo 2901 c.c., dichiara inefficace nei confronti di parte attrice l'atto del 1 febbraio 2011 a rogito Notaio Vera Tagliaferri, trascritto a Vercelli in data 17 febbraio 2011 ai n. 1545 rep., n. 1162 raccolta, a Verbania ai in data 17 febbraio 2011 n. 1717 rep., n. 1203 raccolta, a Novara ai in data 22 febbraio 2011 n. 2920 rep., n. 1863 raccolta, con il quale la A.C. & C. SNC DI C. E. C. E. C.

L. C. R. , hanno istituito il trust denominato "Le Q", nominando B. M quale trustee e conferendovi tutte le proprietà immobiliari dei convenuti, esattamente descritte in atto di citazione alle pagg. 5 ss.;

- condanna A.C. & C. SNC DI C. E. C. E. C. C. L. C. R. in solido tra loro a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite, liquidate in €1675,00 a titolo di anticipazioni ed €19.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ed agli accessori di legge.

Si comunichi.

Novara, 29 gennaio 2015

Il Giudice
dott.ssa Angela Maria Nutini

